

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2024
163/2024/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI PRONTO INTERVENTO GAS E DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1292^a *bis* riunione del 30 aprile 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 621/2018/S/com (di seguito: deliberazione 621/2018/S/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 371/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 371/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 372/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 372/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 427/2019/S/gas (di seguito: deliberazione 427/2019/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 480/2020/S/efr (di seguito: deliberazione 480/2020/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 128/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 128/2021/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 199/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 199/2021/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 7/2022/S/efr (di seguito: deliberazione 7/2022/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2022, 298/2022/E/com (di seguito: deliberazione 298/2022/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 435/2022/S/efr (di seguito: deliberazione 435/2022/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 331/2023/S/efr (di seguito: deliberazione 331/2023/S/efr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 7 giugno 2023, DSAI/6/2023/gas (di seguito: determinazione DSAI/6/2023/gas);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 26 settembre 2023, DSAI/15/2023/gas (di seguito: determinazione DSAI/15/2023/gas);
- le Linee Guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee Guida CIG 10);
- le Linee Guida del CIG di gennaio 2020 n. 4 (di seguito: Linee Guida CIG 4);
- le Linee Guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee Guida CIG 7);
- le Linee Guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee Guida CIG 12);
- le Linee Guida del CIG di maggio 2020 n. 15 (di seguito: Linee Guida CIG 15);
- le Linee Guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee Guida CIG 10/2022);
- le Linee Guida del CIG di marzo 2022, n. 16 (di seguito: Linee Guida CIG 16);
- le raccomandazioni dell’Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018);
- la Linea guida dell’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo 2021 in materia di “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea Guida APCE).

FATTO:

1. Con la deliberazione 298/2022/E/com, l’Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettanti esercenti, tra cui S.I.DI.GAS, allo scopo di verificare per tali operatori la conformità alle disposizioni regolatorie dell’Autorità, relative a profili che hanno costituito oggetto degli accertamenti compiuti nell’ambito di precedenti procedimenti, con riferimento alle condotte successivamente tenute. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 13, 14, 15 e 16 dicembre 2022, una verifica ispettiva presso un luogo indicato dalla società, con riferimento agli impianti di distribuzione di gas naturale gestiti dalla stessa.
2. Dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita sono emerse alcune violazioni in materia di pronto intervento gas di cui alla RQDG 20/25, ed in particolare:
 - i in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti; infatti, come dichiarato dalla medesima società in sede ispettiva, “con riferimento al possesso del proprio personale delle qualifiche relative alle attività di cui alle Linee Guida N. 7, N. 10, N. 12 ed N. 14 (sostituita dalle raccomandazioni dell’Ente Italiano di Normazione 39:2018, di seguito anche prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018), la Società dichiara di non essere in grado di produrre la documentazione richiesta” (punto 14 della *check list*);

- ii in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 30 (trenta) chiamate telefoniche, estratte a campione tra quelle pervenute al centralino di pronto intervento dal 31 marzo 2021 al 20 ottobre 2022, è emerso che, in occasione di 9 (nove) chiamate in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (documenti 10a e 10b allegati alla *check list* e progressivi 3, 8, 10, 17, 18 e 19 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2021 nonché progressivi 3, 5 e 7 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2022).
3. Pertanto, con la determinazione DSAI/6/2023/gas, è stato avviato, nei confronti di S.I.DI.GAS, un procedimento per l'accertamento delle citate possibili violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Con la medesima determinazione DSAI/6/2023/GAS, si invitava S.I.DI.GAS ad adempiere agli obblighi oggetto della contestazione di cui al punto *sub i.*, della determinazione stessa, rappresentando che tali adempimenti avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni e Impegni.
 4. Nel corso della citata verifica ispettiva il Nucleo ispettivo ha richiesto, altresì, alla società di fornire documentazione aggiuntiva al fine di effettuare ulteriori accertamenti in merito al rispetto delle norme previste dalla RQDG 20/25 in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale con riferimento agli anni 2021 e 2022. A seguito di tale richiesta la società si era impegnata ad inviare la citata documentazione entro il 13 febbraio 2023 ("verbale delle operazioni compiute" di cui alla citata verifica ispettiva).
 5. Con nota del 13 febbraio 2023 (acquisita con prot. Autorità 10033), la società ha chiesto una proroga per l'invio della detta documentazione. Con nota del 16 febbraio 2023 (prot. Autorità 11387) gli Uffici dell'Autorità hanno concesso la proroga fino al 27 marzo 2023 e richiesto un'ulteriore integrazione documentale.
 6. Con nota del 30 marzo 2023 (acquisita con prot. Autorità 21379), la società inviava la documentazione richiesta; tuttavia, dall'analisi di tale documentazione erano risultati mancanti alcuni documenti richiesti e, pertanto, gli Uffici dell'Autorità hanno dovuto chiederli nuovamente con nota del 26 maggio 2023 (prot. Autorità 36166), alla quale la società ha dato riscontro con nota del 5 giugno 2023 (acquisita con prot. Autorità 38418), successivamente integrata con nota del 24 luglio 2023 (acquisita con prot. Autorità 48461) e con nota del 18 settembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 58965).
 7. Dall'analisi completa dell'intera documentazione inviata da S.I.DI.GAS con le citate note del 30 marzo, del 5 giugno, del 24 luglio e del 18 settembre 2023 è stato possibile accertare, per gli anni 2021 e 2022, il rispetto di alcune disposizioni della RQDG 20/25 nonché la possibile violazione di altre norme, ed in particolare:

- i in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25, la società avrebbe eliminato 17 (diciassette) dispersioni di classe "A1" localizzate nell'anno 2022, oltre le 24 ore previste dalla regolazione (file denominato "dispersioni 2021-2022.xls" allegato alla nota del 5 giugno 2023);
- ii in violazione dell'articolo 14, comma 5 della RQDG 20/25, dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 6, 7 e 9 della Linea guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo 2021 in materia di "*Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas*" (di seguito: Linea guida APCE), la società, come dalla stessa ammesso, "*non è riuscita a gestire le attività di misura del potenziale elettrico*" e, conseguentemente non ha predisposto il "Rapporto dello stato elettrico" per nessuno degli impianti di distribuzione dalla stessa gestiti con riferimento all'anno 2022 (punto 2 della nota del 30 marzo 2023);
- iii in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, e delle Linee Guida CIG n. 4, n. 15 e n. 16, la società come dalla stessa ammesso, oltre a quanto già contestato sub i. della determinazione DSAI/6/2023/gas, non avrebbe formato il proprio personale impiegato nell'attività di distribuzione del gas, con riferimento alle citate linee guida; in particolare la società ha dichiarato che "*il personale operativo impiegato in attività di distribuzione gas [...] è sostanzialmente personale in servizio continuativamente con esperienza ultradecennale ... omissis... purtroppo la ben nota crisi finanziaria, cui la Società versa ormai da tempo, non ha consentito di somministrare al personale adeguati corsi di formazione ed aggiornamento professionale, in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida e dalle Prassi di Riferimento del CIG, ma ciò nonostante si è provveduto a garantire cicli di formazione on field, seppur non pienamente rispondenti alle norme richiamate*" (punto 5 della nota del 30 marzo 2023);
- iv in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, dall'ascolto delle registrazioni vocali di alcune chiamate telefoniche richieste alla società, sarebbe emerso che, in occasione di 7 (sette) chiamate tra il 2021 e il 2022 in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (pratiche nn. 21080948, 22019617, 22040922, 22045565, 22051387, 22020592 e 22020596 - allegati 9.1.5, 9.3.5, 9.4.6, 9.5.5, 9.6.5, 9.7.6 e 9.7.7 alla nota del 5 giugno 2023);
- v in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 7 delle Linee Guida CIG 10/2012, del paragrafo 5 delle Linee Guida 10/2022 e dei paragrafi 6.2 e 8.4 delle Linee Guida CIG 7, il personale di pronto intervento della società inviato sul luogo non avrebbe redatto il rapporto di pronto intervento o non avrebbe correttamente classificato le dispersioni rilevate; in particolare con riferimento alla pratica n. 21080803 sarebbe emerso che il personale di pronto intervento ha classificato in data 9 settembre 2021 la dispersione rilevata come "C" nonostante dal rapporto di classificazione della dispersione non risulti essere stata previamente rilevata l'assenza di gas in un foro ubicato a 4 m dal fabbricato; inoltre, nel modulo di pronto intervento, redatto a seguito di un'ulteriore chiamata del 13 settembre 2021 per segnalare nuovamente

la medesima dispersione, l'operatore non ha registrato alcuna classificazione della dispersione (nota del 5 giugno 2023 e allegati 9.2.4 e 9.2.2 alla medesima nota); inoltre, con riferimento alla pratica n. 22040922 sarebbe emerso che: gli operatori intervenuti sul luogo di una segnalazione di dispersione non hanno provveduto a classificare correttamente la stessa avendola classificata sia come A1 che come A2; inoltre, successivamente in data 22 luglio 2022, il responsabile di pronto intervento aveva provveduto a riclassificare la medesima dispersione come "C" nonostante dal rapporto di classificazione della dispersione non risulti essere stata previamente rilevata l'assenza di gas in un foro ubicato a 4 m dal fabbricato (nota del 5 giugno 2023 e allegati 9.4.1 e 9.4.2 alla medesima nota); con riferimento alla pratica n. 22045565 sarebbe emerso che nel modulo di pronto intervento del 24 settembre 2022 redatto a seguito di una chiamata per dispersione, l'operatore non ha provveduto alla classificazione della stessa (allegati 9.5.1. e 9.5.2. della nota del 5 giugno 2023); con riferimento alle pratiche n. 22020592 e 22020596, sarebbe emerso che la Società in data 30 marzo 2022 (alle ore 16.20) ha riclassificato come "A2" una dispersione rilevata in seguito ad una chiamata di pronto intervento inizialmente classificata come "A1" in data 29 marzo 2022 (alle ore 9,56) senza tuttavia intervenire entro le prescritte 24 ore, come si evince dal modulo di riclassificazione delle dispersioni redatto oltre il tempo predetto dall'addetto recatosi sul luogo della segnalazione; inoltre, in merito alla citata seconda segnalazione del 30 marzo 2022, la società non sarebbe stata in grado di produrre il relativo modulo di pronto intervento e quindi non sarebbe riuscita a dimostrare di aver inviato il personale incaricato sul luogo della segnalazione (con possibile violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera e) della RQDG 20/25) (nota del 30 marzo 2023 e allegati 9.7.1 e 9.7.3 alla nota del 5 giugno 2023); infine, con riferimento alla pratica n. 22042114, sarebbe emerso che nel modulo di pronto intervento del 25 agosto, redatto a seguito di una chiamata per dispersione, l'operatore non ha provveduto alla classificazione della stessa (nota del 30 marzo 2023 e allegato 9.8.1 alla nota del 5 giugno 2023);

vi in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 la società ha registrato una chiamata di pronto intervento non riportando i dati identificativi corretti del chiamante (pratica n. 22051387, allegato 9.6.1 della nota del 5 giugno 2023 e allegato 9.9 della nota del 18 settembre 2023).

8. Pertanto, con la determinazione DSAI/15/2023/gas, è stato avviato, nei confronti di S.I.DI.GAS, un ulteriore procedimento per l'accertamento delle citate possibili violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Con la medesima determinazione DSAI/15/2023/gas si invitava S.I.DI.GAS ad adempiere agli obblighi oggetto della contestazione di cui al punto *sub* iii. della determinazione stessa, rappresentando che tali adempimenti, qualora debitamente documentati, avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni e Impegni. Inoltre, in considerazione della connessione soggettiva e oggettiva (per la natura delle

violazioni contestate), il procedimento avviato con la determinazione DSAI/6/2023/gas è stato riunito, anche per ragioni di economia procedimentale e di completezza istruttoria, con il procedimento avviato con la determinazione DSAI/15/2023/gas. Conseguentemente, al fine di una valutazione congiunta di tutte le violazioni contestate nelle articolate istruttorie, è stata disposta, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, la proroga del termine di durata dell'istruttoria del procedimento avviato con la citata determinazione DSAI/6/2023/gas, di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione della determinazione DSAI/15/2023/gas nonché la proroga del termine per l'adozione del provvedimento finale del medesimo procedimento di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti sempre dalla comunicazione della determinazione DSAI/15/2023/gas.

9. Con nota del 13 luglio 2023 (acquisita con prot. Autorità 46645), la società ha formulato un'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato con determinazione DSAI/6/2023/gas, riscontrata dal Responsabile del procedimento con nota del 31 luglio 2023 (prot. Autorità 49624). Con nota del 24 luglio 2023 (acquisita con prot. Autorità 48455) la società ha inviato una memoria difensiva, successivamente integrata con le note del 19 e del 21 settembre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 58993 e 59547), relativa al procedimento avviato con determinazione DSAI/6/2023/gas. Con nota 24 novembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 74607) la società ha trasmesso un'ulteriore memoria difensiva anche in merito al procedimento avviato con la determinazione DSAI/15/2023/gas.
10. Successivamente, con nota del 6 dicembre 2023 (prot. Autorità 76911), il Responsabile del procedimento ha chiesto alla società, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Sanzioni e Impegni, informazioni e adeguata documentazione in merito alle contestazioni dei citati procedimenti. In particolare, con riferimento alla contestazione *sub. i.* della determinazione DSAI/6/2023/GAS e alla contestazione *sub. iii.* della determinazione DSAI/15/2023/GAS è stato richiesto: l'elenco completo ed aggiornato del personale tecnico e operativo della società addetto al servizio di distribuzione del gas naturale e relativo funzionogramma; informazioni relative alla programmazione del corso di formazione per il personale inerente alle Linee Guida CIG 12 in quanto non risultava compreso nella tabella corsi CIG allegata alle memorie del 19 settembre e del 24 novembre 2023; informazioni circa le tempistiche di attuazione dei corsi di formazione programmati e/o da programmare inerenti alle citate Linee Guida CIG oggetto di contestazione, rammentando al riguardo che, solo la documentazione dell'avvenuta formazione di tutto il personale tecnico e operativo, avrebbe costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni e Impegni. Inoltre, con riferimento alla contestazione *sub. i.* della determinazione DSAI/15/2023/gas, è stata richiesta la documentazione (rapporto di pronto intervento, rapporto di classificazione ed eliminazione della dispersione con rilievo grafico e scheda lavori) comprovante le dichiarazioni difensive di cui alla memoria del 24 novembre 2023, in merito all'originaria classificazione e alla data di localizzazione ed eliminazione delle 17 dispersioni oggetto di contestazione.

La Società ha dato riscontro alla richiesta di informazioni con nota del 20 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 80082).

11. In data 24 gennaio 2024, il responsabile del procedimento ha comunicato a S.I.DI.GAS le risultanze istruttorie (prot. Autorità 5781).
12. Nella fase decisoria del procedimento, la società ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, corredata da documentazione difensiva (acquisita con prot. Autorità 17748 dell'8 marzo 2024).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, la “dispersione di classe A1” è la dispersione di massima pericolosità che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti deve essere eliminata nel più breve tempo possibile “*e comunque entro le 24 ore successive all'ora della sua localizzazione*”; la “dispersione di classe A2” è la dispersione che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l'eliminazione entro 7 giorni dalla sua localizzazione; la “dispersione di classe C” è la dispersione che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l'eliminazione entro 180 giorni dalla sua localizzazione.
14. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. g), della RQDG 20/25 l'impresa di distribuzione ha l'obbligo di eliminare ogni singola dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e, ove mancanti, dalle pertinenti linee guida.
15. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della RQDG 20/25 l'impresa di distribuzione ha l'obbligo di predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'APCE.
16. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui quello di:
 - disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui l'utilizzo del modulo di pronto intervento (lett. a); inoltre, il paragrafo 7 delle Linee Guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee Guida 10/2022) prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento riportando, in caso di dispersione, la classificazione della medesima;
 - disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (lett. c), punto iii);

- disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento ed in particolare all'obbligo di registrare i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica (lett. d);
 - inviare il personale da esso incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'Articolo 12, comma 3 (lett. e).
17. Ai sensi dell'articolo 35 della RQDG 20/25, in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI (comma 1), ovvero, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2).
 18. Ai sensi delle Linee Guida CIG 10, per l'esecuzione delle attività di pronto intervento "l'impresa di distribuzione deve assicurarsi e poter documentare che il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte della struttura di pronto intervento sia formato ed istruito e quindi consapevole dell'importanza che il suo contributo riveste nella struttura" nonché assicurarsi che "al personale interessato sia fornito l'aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni, compresa l'attività di localizzazione e classificazione delle dispersioni e l'addestramento all'uso di specifici mezzi o strumenti" (paragrafo 3, punto 3).
 19. Ai sensi delle Linee Guida CIG 7 inerenti alla "*Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione*", il personale dell'impresa di distribuzione "addetto alla classificazione delle dispersioni deve essere adeguatamente formato, informato, competente ed autorizzato" (paragrafo 4); alla dispersione rilevata dev'essere assegnata la classe C nel caso in cui il foro di localizzazione sia ad una distanza da fabbricati e/o cavità maggiore di 4 m e nel foro di classificazione (realizzato a più di 4 m da fabbricati e/o cavità ai sensi del punto 6.3) non vi è presenza di gas (paragrafi 6.2, punto iii e 8.4).
 20. Ai sensi delle Linee Guida CIG 12, aventi ad oggetto "*Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale*", "le attività oggetto delle presenti linee guida devono essere svolte da persone competenti, adeguatamente istruite ed in grado di riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e/o di sostanziale difformità impiantistiche riconducibili al contesto" (paragrafo 4).
 21. Ai sensi della prassi di riferimento Uni/PDR n. 39:2018, il personale addetto alla conduzione degli impianti di distribuzione gas deve essere provvisto di "certificazione e/o qualificazione delle persone in conformità alla norma UNI 11632, che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali addette alle attività di sorveglianza in campo sugli impianti di distribuzione del gas naturale" (paragrafo 4).
 22. La Linea guida APCE (paragrafo 2) contiene la disciplina tecnica della protezione catodica delle strutture metalliche interrate destinate alla distribuzione del gas oggetto della RQDG 20/25; tale linea guida deve essere applicata, tra l'altro, per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di

- distribuzione (di cui all'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25); i paragrafi 6, 7 e 9 della Linea guida APCE prevedono, a tal fine, modalità e periodicità di misurazione e monitoraggio dei sistemi di protezione catodica a cui devono attenersi le società di distribuzione.
23. Ai sensi delle Linee Guida CIG 4 e 15 per la gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo reti e delle emergenze da gas, il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte, della struttura di gestione degli incidenti da gas o dell'emergenza deve essere in grado di svolgere con perizia e competenza le mansioni previste dal ruolo ricoperto; a tale scopo l'impresa distributrice deve fornire al personale dipendente che può essere coinvolto l'aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni all'interno della struttura, compreso l'addestramento all'uso di specifici mezzi o strumenti e mettere a disposizione, se necessario, le istruzioni scritte per la gestione dell'emergenza ad ogni persona che fa parte o può essere chiamata a far parte della struttura per l'emergenza o per la gestione degli incidenti (paragrafi 6).
 24. Ai sensi delle Linee Guida CIG 16, l'impresa di distribuzione *“deve assicurarsi e poter documentare che il personale incaricato di eseguire l'attività di ricerca preventiva delle dispersioni sia formato e istruito e quindi sia consapevole dell'importanza che il suo contributo riveste nell'attività”* (paragrafo 4).

Valutazione delle contestazioni e delle argomentazioni difensive

Argomentazioni di carattere generale di SI.DI.GAS.

25. Con le citate memorie difensive del 24 luglio e del 24 novembre 2023, la società, fatta eccezione per quanto dedotto in merito alla violazione *sub i.* di cui alla determinazione DSAI/15/2023/gas, non ha contestato gli addebiti mossi, pur domandando l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, la quantificazione della sanzione nel minimo edittale alla luce delle annose difficoltà in cui versa. Altresì con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la società ha avanzato le medesime richieste. La società ha, infatti, dato conto del percorso intrapreso, nonostante varie difficoltà di ordine manageriale ed economico, per risolvere gradualmente tutte le criticità legate all'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale ed in particolare a quello di pronto intervento.
26. Le argomentazioni addotte, tuttavia, non possono fondare l'archiviazione del procedimento sanzionatorio né possono qualificarsi come circostanze esimenti o cause di giustificazione ai sensi della legge 689/81 e del Regolamento Sanzioni e Impegni.
27. Le violazioni contestate, ad eccezione di quanto si dirà oltre, infatti devono intendersi accertate e, pertanto rimangono addebitabili alla società che le ha commesse nell'esercizio di un'attività di impresa di primario interesse generale, al di là delle prospettate difficoltà economiche e gestionali.

28. Né tantomeno possono assumere rilevanza esimente le attività intraprese al fine di risolvere le dette criticità; quand'anche queste fossero infatti pienamente compiute, si tratterebbe comunque di attività dovute per adempiere agli obblighi regolatori e come tali non sarebbero idonee a sanare le condotte contestate, pur potendo assumere rilevanza nel procedimento nei termini che si diranno.

In merito alle contestazioni sub ii. di cui alla determinazione DSAI/6/2023/gas e alle contestazioni sub ii., iv., v. e vi. di cui alla determinazione DSAI/15/2023/gas

29. Le violazioni in esame, contestate con le citate determinazioni DSAI/6/2023/gas e DSAI/15/2023/gas, risultano confermate, dal momento che dall'analisi degli atti della citata verifica ispettiva e quelli successivamente acquisiti è emerso il mancato rispetto da parte di SI.DI.GAS di diverse disposizioni della RQDG 20/25 nonché delle Linee guida CIG n. 10/2012, 10/2022 e 7 e della Linea guida APCE.
30. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità della società non sono stati, inoltre, smentiti dalla medesima società con le citate memorie difensive.

In merito alla contestazione sub i. di cui alla determinazione DSAI/6/2023/gas e alla contestazione sub iii. di cui alla determinazione DSAI/15/2023/gas

31. La violazione in esame, contestata con le citate determinazioni DSAI/6/2023/gas e DSAI/15/2023/gas in relazione alle diverse normative tecniche ivi indicate, risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti della citata verifica ispettiva e dalle stesse dichiarazioni della società, è emerso il mancato rispetto da parte di SI.DI.GAS dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, e delle Linee Guida CIG n. 4, 7, 10, 12, 15 e 16 nonché della prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018, per la mancata qualificazione e formazione del personale.
32. La società, con le citate memorie difensive nonché con la risposta alla richiesta di informazioni del 20 dicembre 2023, ha dichiarato e documentato di aver avviato in data 31 maggio 2023 un percorso di formazione del personale addetto all'attività di distribuzione del gas, che aveva interessato solo parte del personale e con riferimento alle sole Linee guida CIG n. 7, n.10 e n.12 (doc. 1 e 1bis allegati alla nota del 24 luglio 2023 e doc. 4 e 4bis allegati alla nota del 19 settembre 2023). Inoltre, sempre con le citate memorie ha dichiarato e documentato di aver richiesto al CIG ulteriori sessioni per completare la formazione del restante personale in merito alle predette Linee Guida CIG n. 7, n.10 e n.12 nonché per intraprendere l'attività di formazione inerente alle Linee Guida CIG n. 4, n.15, n.16 e alla prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018 nei confronti di tutto il personale interessato, ovvero sia il personale addetto alle attività ivi disciplinate (doc. a_3_1 e a_3_2 allegati alla memoria del 20 dicembre 2023 e doc. 2 allegato alla nota del 24 novembre 2023).
33. Nonostante la dichiarata volontà della società di conformarsi agli obblighi di formazione del personale addetto alle varie attività di distribuzione gas e per così prevenire ulteriori violazioni della regolazione, la documentazione trasmessa dalla società con la memoria dell'8 marzo 2024 non è idonea a dimostrare il completo

adempimento dell'obbligo. In particolare, infatti, con riferimento alla formazione sulle Linee Guida CIG 12 risultano trasmessi attestati solo per parte del personale da formare (cfr. docc. 4 e 4bis della memoria del 19 settembre 2023 nonché gli stessi attestati di cui al doc. a_2 della memoria del 20 dicembre 2023). L'obbligo oggetto di contestazione non risulta, pertanto, pienamente adempiuto, nemmeno nel corso del presente procedimento e ciò anche a voler tralasciare la non perfetta corrispondenza dei dati trasmessi in ordine: a) al corso di formazione denominato "GND2002 Distribuzione gas a mezzo reti- Progettazione, costruzione e gestione delle Reti e Impianti" (per il quale la società ha prodotto n. 10 attestati di partecipazione al corso per altrettanti dipendenti - di cui 8 non indicati nell'elenco del personale da formare di cui all'allegato 2 della memoria del 24 novembre 2023 - senza produrre documentazione attestante la formazione di 12 delle risorse complessivamente indicate nel predetto elenco per il corso in questione) e b) al corso di formazione denominato "GNDH1535 Interventi di manutenzione sul gruppo di misura e sostituzione del contatore" (per il quale la società ha trasmesso 23 attestati di partecipazione di altrettanti dipendenti, laddove il personale da formare in relazione alla tematica in questione era stato individuato da S.I.DI.GAS in 25 risorse, come da allegato 2 alla memoria del 24 novembre 2023).

34. In considerazione di quanto sopra e come già comunicato alla società dal Responsabile del procedimento con nota del 6 dicembre 2023 (prot. Autorità 76911), la circostanza invocata dalla società in ordine alle attività di formazione svolte dopo l'avvio del presente procedimento non può assumere rilevanza ai fini della quantificazione della sanzione, trattandosi solo di un parziale adempimento dell'obbligo violato.

In merito alla contestazione sub i. di cui alla determinazione DSAI/15/2023/gas

35. Con specifico riferimento, alla violazione *sub i.*, contestata con la determinazione DSAI/15/2023/gas, la società ha dichiarato con la memoria del 24 novembre 2023 che le dispersioni di cui alla richiamata contestazione sarebbero state tutte eliminate nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e che l'anomalia sarebbe stata determinata dall'inesattezza dei dati forniti dalla medesima società nel file denominato "dispersioni 2021-2022.xls" allegato alla nota del 5 giugno 2023. A riprova di quanto dichiarato la società, con la nota di risposta alla richiesta di informazioni del 20 dicembre 2023, ha trasmesso i rapporti di pronto intervento e di classificazione delle dispersioni, nonché copia delle schede lavoro annesse (doc b_1), relativi alle 17 dispersioni contestate.
36. L'esame della documentazione inviata consente di accogliere la richiesta di archiviazione della violazione *sub i.* per 14 dei 17 casi contestati. In particolare, per undici casi (relativi alle pratiche 22037982, 22038754, 22038001, 22038665, 22038668, 22039067, 22039879, 22038608, 22039102, 22038681 e 23024090) la dispersione era stata classificata come A2 o come B e di conseguenza, sulla base di tale classificazione, eliminata nei termini previsti. Per ulteriori tre casi (relativi alle pratiche 22038134, 22038135 e 22038748) la data di eliminazione della dispersione

riportata sul file del 5 giugno 2023 era errata; la data corretta era riportata sui documenti inviati il 20 dicembre 2023, dai quali si è potuto, quindi, evincere la tempestività dell'eliminazione delle dispersioni.

37. Nei restanti tre casi (relativi alle pratiche 22038634, 22038764 e 22038664), non può invece ritenersi dimostrato che le dispersioni localizzate fossero state classificate come A2, considerata la non contestata contraddizione esistente tra il rapporto di pronto intervento e il rapporto di classificazione redatti contestualmente dall'addetto. Pertanto, limitatamente a tali casistiche, la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25 deve essere confermata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

38. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

39. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, le condotte della società sono in contrasto con la regolazione del servizio di pronto intervento gas prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. La mancanza di formazione del personale addetto all'attività di distribuzione gas (contestazioni *sub i.* della determinazione DSAI/6/2023/gas e *sub iii.* della determinazione DSAI/15/2023/gas), il non aver fornito alcuna istruzione nei casi in cui l'utente segnalava al centralino di pronto intervento possibili situazioni di dispersione di gas (contestazioni *sub ii.* della determinazione DSAI/6/2023/gas e *sub iv.* della determinazione DSAI/15/2023/gas), la tardiva eliminazione di tre dispersioni (contestazione *sub i.* della determinazione DSAI/15/2023/gas) così come il mancato adempimento delle prescrizioni regolatorie e tecniche in materia di classificazione delle dispersioni (*sub v.* della determinazione DSAI/15/2023/gas), sono condotte connotate da gravità, in considerazione della rilevanza cruciale che ricopre il personale nello svolgimento di attività poste a presidio primario della sicurezza ed incolumità delle persone, cose e luoghi e che richiedono, pertanto, un apporto competente, rigorosamente aderente alle prescrizioni tecniche e improntato alla massima diligenza. In senso contrario non valgono le circostanze dedotte da S.I.DI.GAS nella propria memoria dell'8 marzo 2024 (*"le violazioni contestate hanno avuto un'estensione territoriale assolutamente limitata, operando Sidigas quasi esclusivamente sul territorio Avellinese; esse non hanno arrecato alcun concreto pregiudizio né ai clienti finali, né al mercato; Sidigas non ne ha tratto alcun vantaggio economico"*). Gli illeciti contestati sono, infatti, illeciti di pericolo, il che esclude possa aver di per sé rilievo la circostanza dell'assenza di un concreto

pregiudizio ai clienti finali e al mercato. Inoltre, l'estensione territoriale delle violazioni contestate coincide con l'intero ambito territoriale entro il quale la società svolge la propria attività (come risultante dal punto 5 della check list) e quindi non può avere alcun rilievo attenuante della gravità delle violazioni contestate. Con riferimento, inoltre, alla contestazione *sub i.* della determinazione DSAI/15/2023/gas rileva che, sulla base delle dichiarazioni della società e della documentazione inviata, la violazione non sussiste per 14 dei 17 casi inizialmente contestati. Inoltre, con riferimento alle condotte contestate *sub i.* di cui alla determinazione DSAI/6/2023/gas e *sub iii.* di cui alla determinazione DSAI/15/2023/gas, non può assumere rilevanza attenuante l'attività di formazione del personale svolta dalla società dopo l'avvio del presente procedimento, trattandosi di adempimento solo parziale dell'obbligo violato, come evidenziato al punto 34.

Al riguardo rileva, invece, con riferimento alla determinazione DSAI/15/2023/gas che la violazione *sub ii.* è circoscritta all'anno 2022, sebbene la stessa abbia interessato tutti gli impianti di distribuzione gestiti, e che la violazione *sub vi.* riguarda un'unica chiamata telefonica. Rileva, inoltre, con riferimento alle contestazioni *sub ii.* della determinazione DSAI/6/2023/gas e *sub iv.* della determinazione DSAI/15/2023/gas, che la mancata indicazione di alcuna istruzione nei casi in cui l'utente segnalava al centralino di pronto intervento possibili situazioni di dispersione di gas ha interessato 16 chiamate delle 39 oggetto di verifica, pervenute tra il 2021 e il 2022. Assume rilievo, infine, con riguardo alla violazione *sub v.* della determinazione DSAI/15/2023/gas, che il mancato adempimento delle prescrizioni regolatorie e tecniche in materia di classificazione delle dispersioni abbia riguardato 5 casi delle 9 pratiche oggetto di accertamento.

40. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non può trovare accoglimento la richiesta della società, avanzata con la memoria dell'8 marzo 2024, di procedere a una riduzione dell'importo base della sanzione in ragione di un asserito "ravvedimento operoso" in relazione all'intrapreso percorso di formazione e qualificazione del proprio personale tecnico e operativo; detta attività rappresenta il mero *adempimento*, peraltro parziale (cfr. punto 33) di un *obbligo* imposto dalla regolazione e non può in alcun modo configurarsi come un'attività volta ad eliminare o attenuare le *conseguenze* di un illecito di pericolo *già perfezionatosi* e oggetto di contestazione.
41. Per quanto attiene alla *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, la società è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 689/81. È stata, inoltre, sanzionata con deliberazione VIS 5/09 per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas per

violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas; con deliberazione 443/2017/S/gas per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 621/2018/S/com per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale; con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr, 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr, 371/2019/S/efr, 372/2019/S/efr, 480/2020/S/efr, 7/2022/S/efr, 435/2022/S/efr e 331/2023/S/efr per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica; con deliberazione 427/2019/S/gas per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale; con la deliberazione 128/2021/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento gas ed, infine, con la deliberazione 199/2021/S/gas per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale.

Non può trovare accoglimento, invece, l'istanza della società di cui alla memoria dell'8 marzo 2024 di procedere a una riduzione della sanzione per avere S.I.DI.GAS *“tenuto una condotta estremamente collaborativa con gli Uffici dell’Autorità, già in sede di ispezione, ma anche successivamente alla stessa, nonché nel corso del procedimento, fornendo ad ARERA tutta la documentazione di volta in volta richiesta”*, trattandosi di mera partecipazione difensiva al procedimento sanzionatorio, rivelatasi peraltro utile alla perimetrazione in senso favorevole all'esercente delle condotte contestate (come avvenuto per la contestazione *sub i.* della determinazione DSAI/15/2023/gas).

42. Quanto, infine, alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2022 che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 15.991.727 e perdite di esercizio pari a 11.970.681 euro. Si dà atto che la società ha registrato perdite anche nel 2021 (pari a euro 15.216.781) e nell'anno 2020 pari a euro 3.986.446. Si dà altresì atto che la società ha presentato in data 28 febbraio 2023 domanda di accesso al concordato preventivo e che il Tribunale di Avellino, con decreto del 4 luglio 2023, depositato in cancelleria il 12 luglio 2023, ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo n. 3/2023.
43. Per tutto quanto sopra, le sanzioni finali sono determinate nella misura complessiva di euro 80.000 (ottantamila/00), di cui euro 22.000 per le violazioni i. della determinazione DSAI/6/2023/gas e iii. della determinazione DSAI/15/2023/gas; euro 10.000 per le violazioni ii. della determinazione DSAI/6/2023/gas e iv. e vi. della determinazione DSAI/15/2023/gas; euro 39.000 per le violazioni i. e v. della determinazione DSAI/15/2023/gas ed euro 9.000 per la violazione *sub ii.* della determinazione DSAI/15/2023/gas

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, delle Linee Guida CIG N. 7, N. 10, N. 12 ed N. 14 (sostituita dalle

- raccomandazioni dell'Ente Italiano di Normazione 39:2018, di seguito anche prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018) e delle Linee Guida CIG n. 4, n. 15 e n. 16 (violazioni i. della determinazione DSAI/6/2023/gas e iii. della determinazione DSAI/15/2023/gas); dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25 (violazioni ii. della determinazione DSAI/6/2023/gas e iv. della determinazione DSAI/15/2023/gas); dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25 (violazione i. della determinazione DSAI/15/2023/gas); dell'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25, dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 6, 7 e 9 della Linea guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo 2021 (violazione ii. della determinazione DSAI/15/2023/gas); dell'articolo 15, comma 1, lettere a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 7 delle Linee Guida CIG 10/2012, del paragrafo 5 delle Linee Guida 10/2022 e dei paragrafi 6.2 e 8.4 delle Linee Guida CIG 7 (violazione v. della determinazione DSAI/15/2023/gas); dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 (violazione vi. della determinazione DSAI/15/2023/gas);
2. di irrogare, nei confronti di S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 80.000 (ottantamila/00), di cui euro 22.000 per le violazioni i. della determinazione DSAI/6/2023/gas e iii. della determinazione DSAI/15/2023/gas; euro 10.000 per le violazioni ii. della determinazione DSAI/6/2023/gas e iv. e vi. della determinazione DSAI/15/2023/gas; euro 39.000 per le violazioni i. e v. della determinazione DSAI/15/2023/gas ed euro 9.000 per la violazione sub ii. della determinazione DSAI/15/2023/gas;
 3. di ordinare a S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 5. di ordinare a S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P.IVA 0573180643) mediante pec all'indirizzo amministrazione@cert.sidigas.it, al legale incaricato dalla società all'indirizzo pec giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it, e ai Commissari Giudiziali del

concordato preventivo in continuità aziendale S.I.DI.GAS - Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. n. 33-1/2023 - Tribunale di Avellino all'indirizzo pec cp33_1_23tribav@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini